

Strategie & Mercati

ANATOCISMO DOPO LE ORDINANZE OPPOSTE DI DUE TRIBUNALI

Una norma poco chiara

L'interpretazione della misura sull'abolizione ingenera dubbi. E non sono certi i vantaggi su tutti i correntisti.

■ EDOARDO STAUNOVO POLACCO



L'autore di questo articolo, è socio dello studio legale associato Giorgio Tarzia.

Si riapre il fronte anatocismo. A rimettere tutto in discussione sono due provvedimenti contrastanti che interpretano il divieto di capitalizzare interessi sui conti correnti a partire dall'1 gennaio 2014 (in quella data è entrata in vigore la modifica dell'articolo 120 del testo unico bancario grazie alla legge di stabilità).

Di cosa si tratta? Partiamo dal primo provvedimento. E cioè l'ordinanza del 3 aprile 2015 emessa dal tribunale di Milano che, su richiesta di una associazione di consumatori piemontese, ha proibito a due banche ogni operazione di capitalizzazione a partire dall'1 gennaio 2014. Chiaro e semplice, si potrebbe dire: c'è la legge. Ma non è tutto così evidente. Perché l'articolo 120 del Tub incarica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di dettare modalità e criteri per la produzione di interessi nell'attività bancaria. Ma prevede che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa frequenza nel conteggio di quelli debitori e creditori. Non solo: gli interessi capitalizzati periodicamente non ne possono produrre altri se questi, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sul capitale (non, quindi, sugli interessi).

E veniamo al dunque: secondo il tribunale di Milano, la misura vieta ogni forma di anatocismo anche in mancanza della delibera del Cicr. Interpretazione non condivisa dalle banche, le quali, supportate anche da un parere della Banca d'Italia, hanno continuato a capitalizzare gli interessi an-

cora dopo l'1 gennaio 2014 nella convinzione che la nuova norma fosse sospesa fino alla delibera del Cicr.

L'opzione fatta propria dalle banche è stata scartata dai giudici milanesi: a loro avviso, infatti, il Cicr potrà specificare la disciplina sulla materia degli interessi in generale, ma resta fermo il divieto di capitalizzarli.

Mentre questo primo provvedimento suscitava vasta eco, il tribunale di Cosenza ha adottato un diverso indirizzo. E, con l'ordinanza del 27 maggio 2015, ha ritenuto che, in mancanza della delibera del Cicr, l'operatività dell'articolo 120 sia dubbia (anche se, in quel caso, sembra di capire che la banca coinvolta non avesse più capitalizzato dopo l'1 gennaio 2014, avendo passato la posizione a sofferenza).

NORMA CONTRADDITTORIA I due provvedimenti sono il riflesso di una norma poco chiara e a tratti contraddittoria, che non mancherà di creare nuovo contenzioso, proprio in un momento nel quale la giustizia civile avrebbe bisogno di tutto tranne che di nuovi contrasti tra banche e correntisti.

Che la disposizione non brilli per chiarezza è unanimemente riconosciuto. Tant'è che, sia o meno necessario l'intervento del Cicr, è dubbio che contenga un divieto assoluto di anatocismo. Perché, leggendo il testo in modo letterale, la norma sembrerebbe autorizzare almeno una prima capitalizzazione periodica di interessi; l'operazione non potrebbe però essere ripetuta nelle liquidazioni successive.

Non sfuggono però i riflessi di carattere pratico che si realizzerebbero se il divieto assolu-



CONCLUSIONI OPPOSTE

Il 3 aprile 2015, il tribunale di Milano (sopra) ha proibito a due banche ogni operazione di capitalizzazione a partire dall'1 gennaio 2014. Ma, il successivo 27 maggio, il foro di Cosenza ha ritenuto dubbia l'operatività della legge sull'anatocismo, perché il Cicr non è ancora intervenuto sulla norma.

to diventasse un orientamento consolidato. Le banche, infatti, non potrebbero più addebitare gli interessi nel conto corrente - oppure potrebbero farlo, ma a condizione di escluderli dal calcolo degli ulteriori interessi nelle liquidazioni successive.

ESTINZIONE REAL TIME DEGLI INTERESSI... Se così fosse il sistema bancario avrebbe due possibilità di reazione, per remediare alle perdite economiche che ne deriverebbero.

In primo luogo si deve considerare che, grazie alla possibilità di capitalizzazione periodica, le banche hanno sempre addebitato gli interessi in conto corrente, sia che fosse attivo, sia che fosse passivo nei limiti del fido, sia che fosse scoperto. In quest'ultimo caso il debito era liquido e poteva essere preteso per la quota extra-fido.

Tuttavia, c'è sempre stata tolleranza: le banche hanno infatti lasciato che le somme addebitate aumentassero il saldo "dare" confidando nel fatto che, con le capitalizzazioni successive, anche quegli importi avrebbero creato interessi, finendo per fruttare al pari degli altri impieghi.

Il divieto di anatocismo, escludendo l'applicazione di ulteriori interessi, rende invece queste "poste" non più fruttifere. Per questo, il sistema bancario potrebbe pretendere che i clienti estinguano gli interessi passivi non appena vengono liquidati.

Se al momento della liquidazione il conto è attivo l'estinzione, in realtà, è sempre stata automatica e immediata, perché l'addebito diminuisce la giacenza del conto che viene incamerata dalla banca. Se invece il saldo è passivo, dentro o fuori dal fido, non sembra ipotizzabile altra strada che quella del versamento del cliente, per ripianare subito gli interessi; in questo caso, le somme incassate sarebbero utilizzate dalla banca in attività in grado di fruttare nuovo denaro.

In questo caso il divieto assoluto di anatocismo avvierebbe una



prassi che, anziché avvantaggiare la clientela, la danneggerebbe, imponendole di reperire periodicamente la liquidità necessaria per estinguere queste tipologie di debiti.

... O TASSI DEBITORI PIÙ ALTI? Una seconda possibilità è invece che le banche non pretendano il pagamento immediato degli interessi, per non danneggiare eccessivamente la clientela, ma li mantengano a debito senza capitalizzarli e provvedano a compensare le perdite derivanti dalla mancata capitalizzazione su di un altro versante, ossia aumentando i tassi debitori dentro e fuori fido.

Questa opzione è più agevole da mettere in pratica. Perché è vero: la banca deve giustificare in un documento scritto le ragioni che l'hanno portata a cambiare le condizioni economiche in senso sfavorevole per il cliente (salvo il diritto di recesso); tuttavia questo potrebbe avvenire contestualmente a una variazione del contesto generale dell'economia e dei mercati finanziari, oppure per lo squilibrio economico che deriva dai costi di approvvigionamento del denaro sul mercato interbancario in presenza di "poste" passive infruttifere, come gli interessi non più capitalizzabili.

Quale che sia la scelta che le



DIVIETO NON ASSOLUTO
Leggendo il testo della norma in modo letterale, la misura non vieterebbe in modo assoluto l'anatocismo, ma sembrerebbe autorizzare almeno una prima capitalizzazione periodica di interessi; l'operazione non potrebbe però essere ripetuta nelle liquidazioni successive.

banche adotteranno per ovviare all'inconveniente, ciò che si può constatare sulla scorta di queste riflessioni è che l'abolizione dell'anatocismo, se sarà confermata, invece che portare vantaggi concreti alla clientela potrebbe rischiare di creare vari problemi: come detto, le banche potrebbero aggiungere alle imprese scadenze nel pagamento degli interessi mai esistite finora.

In ogni caso, la norma potrebbe avvantaggiare solo chi lavora su basi affidate, danneggiando invece chi è in attivo. Perché il divieto di capitalizzazione andrà inevitabilmente a danno dei depositanti: gli interessi a credito liquidati periodicamente, infatti, non potranno più sommarsi al capitale nelle liquidazioni successive. ■